

ed anche nelle Chiese, e sopra i sepolcri ed in occasione de' funerali, nè tampoco ne' sigilli familiari, anelli, a sopra le carrozze, quale non sia veramente nobile, come resta prescritto nel capo precedente, o cui non sia stata con ispecial privilegio concessa questa distinzione da' nostri Sovrani, o finalmente, che non provi d'esserne in possesso prima dell'anno 1640, sotto pena di scudi cinquanta.

II. — Sarà proibito l'attribuirsi lo stemma o cognome d'altra famiglia sebbene estinta quando, chi pretende d'usarne, non provi d'essere dell'agnazione rigorosa della nobile famiglia mancata, ed essere pur esso dell'Ordine de' nobili, sotto la suddetta pena.

III. — Non sarà parimenti sotto la stessa pena lecito d'ora in avanti l'usare dello stemma d'altra Casa nobile per titolo di adozione, cessione od altro contratto, quando non sia nobile anche l'adottato, il cessionario, il che dovranno questi tali aver provato negli Atti del Tribunale Araldico per riportarne dal medesimo la dichiarazione. Il titolo di eredità però, benchè in persona nobile, non basterà per assumersi l'uso dello stemma del defunto, o della famiglia estinta, da cui deriva l'eredità, a meno che l'erede non ne abbia riportato da Sua Maestà la permissione o approvazione, la quale dovrà provarsi entro due mesi negli Atti. In tutti i suddetti casi sarà necessario farne registrare la memoria nel Codice del Re d'Arme.

IV. — Non sarà pure lecito, come sopra, ad alcuno benchè nobile, l'ornare lo scudo delle proprie arme con motti, divise, padiglioni, mantelli, tenenti o sostegni, meno usare dell'Aquila Imperiale, nè pure per ornato se non ne avrà ottenuta la concessione da Sua Maestà o da Sovrani predecessori, da prodursi al Tribunale Araldico.

V. — Sarà proibita la mutazione, o variazione delle suddette arme onorifiche anche negli esterni loro ornamenti, qualora non sopravvenga nuovo titolo, il quale dovrà essere riconosciuto, ed approvato dal Tribunale Araldico, e registrato negli Atti del Re d'Arme, sotto pena, come sopra.

VI. — Alle persone dichiarate nobili nel primo capo sarà permesso l'uso del cimiero aperto sopra il loro stemma, e se saranno titolate o caratterizzate con supreme dignità, sarà lecito l'apporvi anche la